



COMUNE DI VERGIATE

PROVINCIA DI VARESE

allegato "A" alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del 30/09/2013

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

Art.1 Oggetto

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.2 - Principi generali

Art. 3 Finalità dei servizi sociali

Art. 4 Destinatari dei servizi sociali

Art. 5 Il rapporto con il cittadino

Art. 6 Privacy

Art. 7 Accesso agli atti

Art. 8 La rete dell'unità di offerta

TITOLO II MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI COMUNALI

Art. 9 Modalità di accesso

Art. 10 Segretariato sociale professionale

Art. 11 Disposizioni procedurali

Art. 12 Valutazione stato di bisogno

Art. 13 Definizione progetto sociale

Art. 14 Ammissione alla prestazione

Art. 15 Istruttoria

TITOLO III – INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 16 Finalità degli interventi economici

Art. 17 Persone aventi diritto a interventi di sostegno economico

Art. 18 Erogazione contributi economici straordinari

Art. 19 Agevolazione al pagamento dei servizi

Art. 20 Persone tenute agli alimenti

Art. 21 Persone obbligate al mantenimento

TITOLO IV SERVIZI DOMICILIARI ✓

Art. 22 Definizione servizi domiciliari

TITOLO V SERVIZI DIURNI

Art. 23 Definizione servizi diurni

Art. 24 Asilo nido

Art. 25 Servizi per minori

Art. 26 Centro sociale anziani

TITOLO VI- INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 27 Definizione interventi in emergenza

Art. 28 Condizione per l'erogazione dell'intervento

TITOLO VII COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA

Art. 29 – Accesso alle agevolazioni sul costo dei servizi

Art. 30 – Individuazione dei servizi

TITOLO VIII CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 31 Oggetto e finalità

Art. 32 Tipologia dei controlli

Art. 33 Modalità dei controlli

Art. 34 Entrata in vigore e norme di rinvio

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Vergiate
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni.
4. Il Comune assume i principi enunciati nella comunicazione della commissione delle comunità europee 26.04.2006, sec (2006) 516, "attuazione del programma di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione Europea".

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 Principi generali

1. Il sistema dei servizi sociali si conforma ai principi di universalità, sussidiarietà, adeguatezza e rispetto della dignità della persona e tutela del diritto alla riservatezza.
2. Il presente regolamento è emanato sulla base:
 - dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli articoli 2,3,4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti dagli articoli 30, 31, 32, 34 e 38;
 - dei principi e dei compiti previsti dalla Legge 08/11/2000, n. 328 recante *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
 - della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
 - dell’art. 1 del DPR 07/04/2000, n. 118 avente ad oggetto *“Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
 - del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i., recante *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero”*;
 - della Legge Regionale 14/02/2008, n. 1, avente ad oggetto *“Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”*;
 - della Legge Regionale 12/03/2008, n. 3 avente ad oggetto *“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”*

Art. 3 Finalità dei servizi sociali

1. Il comune programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell’ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;

- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di servizio sociale per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni.
- evitare la cronicizzazione della dipendenza assistenziale

Art. 4 Destinatari dei servizi sociali

1. Accedono alle reti delle unità d'offerta sociali :

- a) i cittadini italiani residenti nel Comune di Vergiate e gli altri cittadini italiani e di stati appartenenti all'Unione Europea (UE) temporaneamente presenti sul territorio comunale;
- b) i cittadini di stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel comune
- c) i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- d) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) b) e c) sopra descritte, comunque presenti sul territorio del Comune di Vergiate, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

2. Accedono prioritariamente ai servizi le persone che si trovano in condizione di povertà (reddito ISEE inferiore al minimo vitale), le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.

3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria, territorialmente competente, detti prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo. |

Art. 5 Il rapporto con il cittadino

1. Il Comune ha attivo un servizio sociale professionale che garantisce la completa informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi.
2. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

Art. 6 La Tutela della Privacy

Al richiedente viene garantita la tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

Art. 7 Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione scritta, di esserne titolare.

Art. 8 La rete dell'unità di offerta

1. La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.
2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.
3. Il Comune riconosce e promuove la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.
4. Nel Comune di Vergiate la rete dei servizi sociali è integrata da quella dei servizi scolastici e di orientamento al lavoro.
5. Le agevolazioni sul costo di detti servizi e/o gli abbattimenti tariffari previsti in base all'ISEE degli utenti sono da ritenersi sostegno economico con valenza di servizio sociale.
6. Viene inoltre ricercata e favorita la collaborazione e l'integrazione tra Servizi Comunali e i servizi del privato sociale presenti sul territorio, nelle sue varie articolazioni (organizzazioni del volontariato o professionali).

TITOLO II MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI COMUNALI

Art. 9 Modalità di accesso

1. I cittadini in prima battuta si rivolgono allo sportello della segreteria dell'Area SocioEducativoCulturale per primo orientamento all'accesso ai servizi competenti, ottenendo successivamente appuntamento con gli operatori per i servizi specifici. Presso il medesimo sportello avviene anche l'accesso ai servizi scolatici.
2. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento utile e necessario all'accesso ai servizi.

Art. 10 Segretariato sociale professionale

1. Il segretariato sociale garantisce le seguenti prestazioni:
 - orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni;
 - funzione di osservatorio e di garanzia, di trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi;
 - accompagnamento all'accesso dei servizi;
 - segnalare eventuali situazioni ai servizi competenti.
2. Il segretariato sociale professionale, garantito con il supporto degli assistenti sociali del comune, si connota come attività specialistica in grado di decodificare le richieste dei cittadini ed aiutarli non solo nella ricerca e accesso dei servizi, ma anche nella definizione e gestione di progetti di aiuto individualizzati.

Art. 11 Disposizioni procedurali

1. Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni sociali qui disciplinate presuppone necessariamente la presentazione di una domanda specifica, finalizzata a ciò, da parte dell'interessato ovvero del proprio rappresentante legale, secondo quanto previsto dal successivo art. 15.
2. La successiva eventuale presa in carico è disposta previo colloquio dell'interessato ovvero del proprio rappresentante legale con l'assistente sociale del Comune. Con il

citato colloquio si procede alla valutazione circa la riconducibilità del bisogno espresso negli ambiti di competenza del servizio sociale comunale. Nel caso in cui l'intervento richiesto esorbiti dalle competenze del Servizio ovvero per altro motivo sia inammissibile, del diniego alla erogazione della prestazione è data, secondo quanto disposto dalla l. n. 241/1990, e s.m.i, comunicazione al richiedente entro 30 giorni.

II

Art. 12 Valutazione stato di bisogno

1. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) incapacità a provvedere a se stessi
- b) insufficienza di reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita
- c) difficoltà nella vita di relazione che influenzino le normali esigenze di vita
- d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale
- e) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio – assistenziali – educative.

2. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale, il quale, assumendosi le responsabilità annesse, compie, motivando, le più opportune scelte conseguenti.

3. L'assistente sociale effettua una analisi dello stato di bisogno del richiedente sulla base di valutazioni professionali e tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- a) capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale
- b) disponibilità di risorse, anche economiche, da parte della famiglia e degli obbligati agli alimenti a norma del codice civile Art. 433
- c) disponibilità personale di risorse di rete
- d) condizioni di salute
- e) situazione abitativa
- f) capacità di gestione di sé e del nucleo familiare
- g) capacità di assumere decisioni
- h) capacità di aderire al progetto concordato.

Art. 13 Definizione progetto sociale

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno l'assistente sociale responsabile del caso definisce un progetto sociale di intervento.
2. Il progetto individua gli interventi necessari per affrontare le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, fissando tempi e modalità di realizzazione e verifica degli stessi. Il progetto viene condiviso con l'utente e/o suo rappresentante legale e deve indicare:
 - impegni dell'utente e/o suo rappresentante legale, compresa la quota di contribuzione dovuta
 - misura di sostegno messa in atto dai servizi sociali (attivazione di servizio – prestazioni economiche)
 - tempi e modalità di erogazione/fruizione
 - autorizzazione all'utilizzo dei servizi
3. Il progetto prevede verifiche programmatiche che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

Art. 14 Ammissione alla prestazione

1. Gli interventi previsti nel progetto sociale sono assicurati ai richiedenti da prestazioni rese direttamente dal comune, o dai servizi accreditati o convenzionati con il comune .
2. L'ammissione alle prestazioni può essere immediata o prevedere l'inserimento in una lista di attesa. In quest'ultimo caso ne è data al richiedente tempestiva informazione.
3. I richiedenti hanno il diritto di ricevere formale comunicazione sulla ammissione alla prestazione e sulla quota di contribuzione dovuta, prima dell'inizio della erogazione delle prestazioni.

||

Art. 15 Istruttoria

1. Qualora la documentazione presentata dal richiedente al servizio risulti incompleta, l'Ufficio procedente sollecita per iscritto il richiedente alla presentazione della documentazione mancante e necessaria ai fini istruttori. In caso di inerzia del richiedente alle richieste di integrazione della documentazione, necessaria ai fini istruttori, l'Ufficio procedente, previa annotazione delle motivazioni, archivia l'istanza.

2. Entro i primi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, l'assistente sociale titolare della presa in carico della persona o il responsabile del procedimento, verifica la completezza della domanda e richiede l'eventuale documentazione mancante, cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite domiciliari, redige una relazione di valutazione corredata da un progetto di intervento.
3. Il termine per concludere il procedimento, una volta che la domanda è completa, varia in funzione del tipo di provvedimento richiesto. In ogni caso, deve essere rispettata la normativa vigente in tema di osservanza dei termini di conclusione del procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i..

TITOLO III – INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 16 Finalità degli interventi economici

1. Gli interventi di sostegno economico, erogati nei limiti delle risorse disponibili, sono garantiti al fine di:

- a) ridurre od eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, di carattere eccezionale/temporaneo, o comunque destinate a protrarsi nel tempo, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali;
- b) tendere a realizzare una equità economica tra i cittadini con risorse e redditi differenti nel momento in cui gli stessi si avvalessero di servizi di rilevanza sociale, anche non direttamente gestiti, organizzati o disciplinati dal Comune.

Art. 17 Persone aventi diritto a interventi di sostegno economico

1. Nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale, e conformemente a quanto disposto dall'art. 6 co. 2 della l.r. n. 3/2008, accedono prioritariamente agli interventi di sostegno economico le persone che si trovano nelle seguenti:

- a) condizioni di povertà o con reddito insufficiente, accertato tramite attestazione ISEE che deve essere inferiore al minimo vitale. Per minimo vitale si intenderà la situazione economica definito da un ISEE, che per i nuclei familiari al cui interno non vi siano minori, deve essere inferiore al limite della prima fascia di cui all'allegato "A" del vigente Regolamento per l'Introduzione dell'ISEE. Negli altri casi, l'ISEE deve essere inferiore al limite della Seconda fascia di cui all'Allegato "A" del medesimo Regolamento.
- b) condizioni di totale/parziale incapacità di provvedere a sé stessi o esposte a rischio di emarginazione;
- c) condizioni di sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi assistenziali.

2. Il servizio sociale comunale, prima di procedere al riconoscimento di un intervento di sostegno economico, sollecita un'azione da parte dei parenti tenuti agli alimenti e/o obbligati al mantenimento.

Art. 18 Erogazione contributi economici straordinari

1. Le persone che si trovano nelle condizioni previste dal precedente art. 17, possono presentare istanza al servizio sociale comunale per ottenere un contributo economico straordinario per sopraggiunte difficoltà economiche a fronte di spese imprevedute e comunque per il soddisfacimento di bisogni primari.
2. L'erogazione di contributi economici è presa in considerazione dal Servizio sociale solo nel caso in cui non sia possibile ovviare alla difficoltà economica offrendo altre prestazioni di servizi.
3. L'erogazione del contributo economico straordinario è subordinato a richiesta scritta e all'accettazione di progetto di servizio sociale a favore del richiedente il beneficio.
4. Il contributo economico straordinario costituisce solo una parte del progetto complessivo di servizio sociale che deve tener in considerazione le risorse personali e familiari ed eventuali altre provvidenze economiche-assistenziali esenti Irpef in possesso della famiglia.
5. Il progetto deve almeno indicare:
 - finalità;
 - durata e modalità di erogazione;
 - procedure di verifica, in itinere e al termine, dell'efficacia dell'intervento.
6. La non accettazione da parte del richiedente del progetto sociale di aiuto può determinare il diniego alla concessione del contributo economico ovvero alla sua cessazione.
7. In casi eccezionali ed in presenza di una relazione motivata del Servizio Sociale del Comune è possibile erogare contributi economici straordinari a persone con reddito ISEE superiore al minimo vitale.

Art. 19 Agevolazione al pagamento dei servizi

1. Le persone, che si trovano nelle condizioni previste dal precedente art. 17, possono presentare istanza agli uffici servizi sociali del proprio comune di residenza per ottenere un'agevolazione al costo dei servizi sociali, educativi, scolastici, indipendentemente dall'applicazione di altre agevolazioni, nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale.
2. L'erogazione di tale beneficio è subordinata all'accettazione del progetto di servizio sociale da parte del richiedente, ed eventualmente del suo nucleo familiare. Il

possesso di un ISEE inferiore al minimo vitale non costituisce un automatismo per avere l'esonero dal pagamento dei servizi, ma è uno degli elementi che il servizio sociale è tenuto a valutare nell'elaborazione di un progetto sociale di aiuto.

3. Previa motivata relazione del Servizio sociale comunale, laddove non vi siano agevolazioni previste dai regolamenti e dal sistema tariffario vigente, è possibile ottenere l'esonero totale dal pagamento del costo del servizio.
4. Le persone non residenti potranno richiedere l'erogazione dei servizi, ma non le agevolazioni sul costo degli stessi servizi, infatti sono tenute a pagare l'intero costo dei servizi che utilizzano.
5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo viene fatto esplicito riferimento all'art. 10 del vigente Regolamento per l'Introduzione dell'ISEE, come Strumento di Valutazione della Situazione Economica dei Richiedenti Prestazioni Sociali Agevolate, approvato dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 22 del 20.05.2002.

Art. 20 Persone tenute agli alimenti

1. Le persone tenute agli alimenti sono i soggetti indicati dall'art. 433 ss. del Codice civile.
2. L'azione alimentare giudiziale è proponibile solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
3. Il Comune, quanto all'informazione relativa alla predetta azione, può aiutare la persona che ha diritto agli alimenti ad intraprendere un'azione legale nei confronti degli obbligati in modo che vengano attuati i dispositivi di legge.
4. I servizi sociali del Comune possono mettere a conoscenza i familiari sul dovere di solidarietà sancito dalla Costituzione.

Art. 21 Persone obbligate al mantenimento

1. L'obbligo di mantenimento previsto a carico del coniuge nei confronti dell'altro e a carico dei genitori nei confronti dei figli risponde al più intenso vincolo di solidarietà familiare che lega i membri della famiglia.
2. A differenza degli alimenti, gli obblighi di mantenimento caratterizzano il normale svolgimento dei rapporti della famiglia nucleare, non presuppongono una situazione di bisogno (intesa come incapacità di provvedere alle fondamentali esigenze di vita) e

devono essere assolti a prescindere da ogni formalità e richiesta, salvo il caso di separazione personale. I genitori sono tenuti al mantenimento dei figli fino a quando non siano in grado di provvedere a se stessi e quindi anche oltre la maggiore età.

3. L'obbligo di mantenimento può essere adempiuto anche fuori dalla casa familiare.

TITOLO IV SERVIZI DOMICILIARI

Art. 22 Definizione servizi domiciliari

1. I servizi domiciliari socio assistenziali sono costituiti sia da un insieme di interventi e prestazioni di carattere operativo – concreto che di sostegno ed aiuto nel mantenimento e sviluppo degli aspetti relazionali e sociali, erogati presso il domicilio di persone che si trovino in parziale o totale non autosufficienza, allo scopo di migliorare le loro condizioni di vita e relazionali e di contrastare processi di decadimento psico-fisico e di emarginazione.
2. I servizi domiciliare socio educativi sono specifici interventi educativi, realizzati prevalentemente al domicilio del minore o nel territorio in cui vive, aventi la finalità di supportare il minore nel percorso di crescita e che lo aiutano a prevenire l'insorgere di comportamenti di disagio o di devianza. I servizi domiciliari socio educativi possono essere erogati ad integrazione di altre prestazioni sociali e si pongono, di norma, in sinergia con i servizi sociali specialistici e gli interventi educativi scolastici.
3. Il Comune di Vergiate eroga il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili e il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori. Il Servizio nel suo complesso è regolato da apposito regolamento comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 22.12. 2007, cui si rinvia.

TITOLO V SERVIZI DIURNI

Art. 23 Definizione servizi diurni

1. I servizi diurni sono rivolti a tutta la popolazione e rappresentano interventi di sostegno per le famiglie o per i singoli. Perseguono i seguenti obiettivi:

- a) migliorare e supportare le condizioni di vita della persona all'interno del proprio ambiente sociale
- b) sostenere e supportare le famiglie in particolare quelle con figli minori
- c) sviluppare e compensare, in un'ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità
- d) favorire la crescita e lo sviluppo dei bambini;
- e) incentivare momenti di socializzazione ed aggregazione per persone anziane.

Art. 24 Asilo nido

1. L'asilo nido è un servizio che ha lo scopo di favorire l'armonico sviluppo fisico, psichico e sociale dei bambini.
2. I servizi per la prima infanzia supportano l'azione della famiglia, soprattutto in presenza di genitori lavoratori. L'asilo nido offre al bambino la possibilità di realizzare diverse esperienze, di soddisfare la propria curiosità e creatività, di sviluppare le proprie potenzialità in un ambiente stimolante e sereno.
3. Nel Comune di Vergiate, nel quadro dei servizi sociali, è istituito un servizio per l'infanzia denominato " Gruppo Zero-Sei G. Rodari".
4. Il " Gruppo Zero-Sei G. Rodari" attua un servizio educativo di interesse pubblico rivolto a bambini da 0 a 6 anni ed ha lo scopo di favorire, integrando l'opera della famiglia, l'equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino e la sua socializzazione per mezzo di interventi educativo - didattici qualificati, che prevedono la continuità e l'interazione delle esperienze dei bambini iscritti.
5. Il Servizio è disciplinato da apposito regolamento comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 23.04.2009, cui si rinvia.

Art. 25 Servizi per minori

1. I servizi per minori garantiscono lo svolgimento di attività, tese a favorire l'educazione, la crescita e la socialità dei bambini e dei ragazzi dai 6 ai 18 anni di età.
2. Il *Centro di Aggregazione Giovanile*, rivolto ai bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, integra e supportano il ruolo educativo della famiglia; agisce inoltre per i ragazzi più grandi con una metodologia di sviluppo di comunità, favorendo l'assunzione di responsabilità civica da parte dei ragazzi.
3. La frequenza è subordinata all'inoltro della domanda da parte della famiglia, all'accettazione dei regolamenti e al pagamento delle rette di frequenza quando prevista.

Art. 26 Centro sociale anziani

1. I centri sociali anziani non hanno fini di lucro e sono ispirati a finalità di solidarietà, di utilità, di promozione sociale a favore degli associati. Di norma sono gestiti da associazioni anziani. Non pongono alcuna discriminazione di appartenenza di carattere religioso, politico, etnico e culturale, di razza, di sesso e nazionalità.

2. I centri si propongono come finalità:

- lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni, la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e pari opportunità fra uomo e donna e rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali degli anziani;
- la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale naturale nonché delle tradizioni locali;
- lo sviluppo del turismo sociale culturale e la promozione turistica di interesse locale;
- l'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- la ricerca e la promozione sociale, culturale e civile delle persone anziane;
- il conseguimento di altri scopi di promozione sociale e volontariato nei confronti degli anziani.

TITOLO VI - INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 27 Gli interventi in emergenza

1. Gli interventi di emergenza vengono attivati, nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale, quando vi è l'urgenza di far fronte a gravi situazioni contingenti di carattere sociale ed in particolare nel momento in cui il soggetto si trova in una condizione riconducibile allo "stato di abbandono".
2. Per stato di abbandono - ex 591 codice penale - si deve intendere una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa.
3. Gli interventi di emergenza perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) tutela immediata ed urgente, con eventuale servizio di accoglienza
 - b) interventi conseguenti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - c) attività tese a contrastare emergenze sociali.

Art. 28 Condizione per l'erogazione dell'intervento

1. Gli interventi in emergenza si differenziano operativamente a seconda se sono rivolti a minori o a persone adulte.
 - a) Nel caso di minori il servizio sociale interviene, anche in collaborazione con il servizio specialistico territoriale, secondo quanto disposto dalla competente autorità giudiziaria ovvero dal Sindaco garantendo interventi di tutela immediata del minore e successivamente elaborando un progetto di intervento socio-educativo (art. 403 codice civile)
 - b) Nel caso di persone adulte non in grado di gestirsi autonomamente il servizio sociale comunale interviene con l'erogazione di servizi ritenuti idonei per affrontare la situazione e stabilire una condizione di equilibrio sociale.
2. Gli interventi di emergenza sono predisposti ed attuati direttamente dal servizio sociale del Comune senza che vi sia la presenza di una richiesta da parte della persona.
3. Gli oneri sottesi all'erogazione degli interventi di emergenza sono valutati in seguito, ai fini della corretta iscrizione ed imputazione, dal soggetto erogatore.
4. Superata l'emergenza si procederà come previsto negli artt. precedenti all'elaborazione di un adeguato progetto sociale.

TITOLO VII COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA

Art. 29 – Accesso alle agevolazioni sul costo dei servizi

1. Per accedere alle agevolazioni sui costi dei servizi qui disciplinati, è necessario che la persona richiedente, ovvero il proprio rappresentante legale, presenti apposita istanza al Servizio sociale del Comune. L'utilizzo dei servizi è subordinato a quanto previsto dal precedente Art.13.
2. All'utenza che già usufruisce autonomamente di servizi scelti liberamente e privatamente, senza alcuna autorizzazione da parte del Servizio Sociale del Comune di residenza, non potrà essere riconosciuta alcuna agevolazione retroattiva.
3. Qualora, in seguito, fosse presentata una richiesta di contributo/agevolazione comunale a copertura parziale/ totale della quota sociale della retta per i servizi di cui al precedente comma, il Servizio Sociale comunale valuterà, eventualmente d'intesa con i competenti servizi specialistici oltre che con l'utenza stessa o chi ne ha la rappresentanza legale, la possibilità di ricollocare l'utente presso altra struttura e procederà comunque alla determinazione della quota a carico dell'utenza, conformemente a quanto individuato più oltre dal presente Regolamento, sempre e comunque nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale.
4. All'istanza di cui al precedente comma 1 deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva presentata ai fini ISEE, così come oltre individuata in relazione ai singoli servizi.
5. L'attestazione ISEE ha validità un anno dal momento del rilascio.

6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo viene fatto esplicito riferimento all'art. 10 del vigente *Regolamento per l'Introduzione dell'ISEE come Strumento di Valutazione della Situazione Economica dei Richiedenti Prestazioni Sociali Agevolate*, approvato dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 22 del 29.05.2002

Art. 30 – Individuazione dei servizi

1. I Servizi e le prestazioni in cui sono previste delle agevolazioni al costo sono suddivisi in servizi erogati dal Comune e in servizi acquistabili da enti privati presenti sul territorio comunale o limitrofi.
2. Per i servizi erogati dal Comune di Vergiate la partecipazione al costo del servizio è determinato dai regolamenti specifici e/o dalla Giunta Comunale nel rispetto delle proprie competenze. Di norma detta partecipazione è definita in base all'ISEE dell'utente.
3. Per i disabili che frequentano servizi privati a ciclo diurno o residenziale, titolari solitamente di pensione di invalidità civile e/o di assegno di accompagnamento, la partecipazione del Comune ai costi avviene in misura commisurata a dette indennità, indipendentemente dal livello ISEE del nucleo familiare nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. La misura e le modalità di detta partecipazione vengono stabilite dalla Giunta Comunale, nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale, e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa regionale sul Contratto di Ingresso (DGR 8496 del 26.11.2008 paragrafo 4.3, in attuazione della Legge Regionale 3/2008 art.7).

TITOLO VIII ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 31 Oggetto e finalità

1. Per controllo si intende l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra le informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni.
2. I controlli effettuati dal comune sulle autocertificazioni, nonché i riscontri per le altre Pubbliche Amministrazioni su proprie banche dati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.
3. L'attività di controllo si sostanzia in:
 - controlli formali di regolarità della dichiarazione sostitutiva, al fine di regolarizzare dichiarazioni sostitutive contenenti errori formali non imputabili al dolo del dichiarante;
 - controlli sostanziali sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva in tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità e /o attendibilità di quanto dichiarato;
 - controlli di congruità e compatibilità sostanziale fra quanto dichiarato e la situazione di fatto rappresentata dal tenore di vita del nucleo familiare qualora risultasse od apparisse incongruente con gli elementi della dichiarazione resa.

Art. 32 Tipologia dei controlli

1. I controlli devono essere effettuati ogni volta che sussistano ragionevoli dubbi. I controlli devono essere effettuati anche a campione.
2. Il controllo a campione è effettuato su un numero pre-determinato di autocertificazioni in rapporto percentuale sul numero complessivo con riguardo ai singoli procedimenti amministrativi.
3. Qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che le autocertificazioni complessivamente presentate, nell'ambito del procedimento sottoposto a controllo, possano essere non veritiere, si ricorrerà ad un controllo puntuale su tutte le autocertificazioni presentate.

4. I controlli possono essere di tipo preventivo o successivo. Per controllo preventivo si intende quello effettuato durante l'iter procedimentale. Per controllo successivo si intende quello effettuato a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi.
5. L'esito dei controlli dovrà essere annotato sulla stessa dichiarazione controllata.

Art. 33 Modalità dei controlli

1. I controlli vengono effettuati nel rispetto di specifiche linee guida per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E. adottate dalla Giunta Comunale.

Art. 34 Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento, composto da 34 (trentaquattro) articoli entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione consiliare di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate le disposizioni di precedenti atti normativi del Comune di Vergiate che regolano la medesima materia e che dovessero risultare contrastanti con il presente Regolamento.
3. Al presente Regolamento verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio e promossa la più ampia conoscenza sul sito internet del Comune di Vergiate.
4. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.